

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13 DEL 27 LUGLIO 2020

CREDITO IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Gli artt. 120 e 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio") hanno introdotto, rispettivamente:

- un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
- un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Al fine di beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione utilizzando specifico modello (che alleghiamo), che vi chiediamo di compilare secondo le indicazioni di seguito riportate.

Consigliamo di predisporre un fascicolo completo di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute (accettazione preventivi, fatture acquisto, attestazioni di conformità), da utilizzare per la compilazione del modello di richiesta del credito, per l'eventuale rendicontazione richiesta dall'Agenzia delle entrate e in caso di controllo da parte della stessa Agenzia.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART.125)

La comunicazione delle spese ammissibili deve essere presentata:

- dal 20.7.2020 al 7.9.2020;
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;

Nel modello dovranno essere indicate le spese agevolabili:

- sostenute dall'1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

Sono agevolabili le spese sostenute nell'anno 2020 relative:

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di sanificazione, l'Agenzia delle Entrate (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha tra l'altro chiarito che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 che ha determinato l'emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA FRUIBILE E MODALITA' DI UTILIZZO

Il credito d'imposta "teorico" è riconosciuto:

- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, ove dovuta.

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11.9.2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)

L'art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d'imposta per gli interventi legati [all'adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi](#).

L'agevolazione spetta **ESCLUSIVAMENTE** ai seguenti soggetti:

- [ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico](#) individuati dai codici ATECO riportati nell'allegato 1 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei);
- alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.

Tra [gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per](#):

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.

Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali.

L'agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo [sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa](#) e per [l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti](#).

Rientrano nell'agevolazione anche i [programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working](#).

Al fine di beneficiare del credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, [occorre presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione](#):

- [dal 20.7.2020 al 30.11.2021](#);
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

- sostenute dall'1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020 (questa indicazione non deve essere fornita qualora la sottoscrizione del modello avvenga nel 2021).

AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA FRUIBILE E MODALITA' DI UTILIZZO

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020. Il **credito massimo** spettante è quindi pari a **48.000,00 euro** (per un massimo di spese pari a **80.000,00 euro**).

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile **al netto dell'IVA**, ove dovuta.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

- **utilizzato nell'anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24**, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- **ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

In caso di utilizzo diretto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

- dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della relativa comunicazione;
- in ogni caso, a decorrere dall'1.1.2021 e non oltre il 31.12.2021.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI